

# ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

## *Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.*

Considerando che durante il periodo dell'attuale guerra il furto e gli altri attentati alle proprietà e alle vite dei privati costituiscono una violazione dell'ordine pubblico e politico. E provarci possono l'anarchia.

Considerando che durante un efferato bombardamento e la guerra attuale la custodia delle private proprietà è abbandonata alla fede pubblica, e dev'essere garantita dalla semplice tutela delle leggi più che dalla forza pubblica destinata a combattere l'inimico.

Considerando ch'è di supremo interesse di prevenire che l'arbitrio e l'exasperazione de' privati non supplisca all'insufficienza delle leggi, - e che bisogna elevare l'energia delle sanzioni penali all'altezza ed alla gravità dei tempi, - provvisoriamente durante l'attuale stato di guerra;

In virtù dei poteri a lui conferiti

## **DECRETA**

Art. 1. Oltre alla prescrizione contenute nelle leggi penali, e nello Statuto penale militare, e nelle leggi in vigore sino al 15 maggio 1849 che restano in piena efficacia, i furti commessi sino alla completa cessazione delle attuali ostilità sono **qualificati**:

1. Pel **valore** quando la cosa involata eccederà la somma di ducati cinquanta.

2. Per la **persona** quando è commessa da individui appartenenti a qualunque corpo della forza pubblica.

3. Per il **tempo** quando viene commesso, mentre che àvvi aggressione o difesa dallo inimico nella Città o Comune ove viene eseguito il furto;

4. Per il **luogo** quando il furto viene effettuato nelle case abbandonate dagli abitatori, o danneggiate dalle bombe o da altra causa di guerra;

5. Per **l'oggetto** quando il furto sarà di un'arma da fuoco.

Art. 2. Il furto qualificato con due delle circostanze enunciate nel precedente articolo, e con due delle circostanze previste dal Codice penale e non modificate o derogate dall'attuale decreto è punito con la morte da eseguirsi con la fucilazione, - e col terzo grado di ferri quando vi concorra una sola delle cennate qualità.

Art. 3. I Consigli di guerra e le Commissioni penali, secondo che i reati saranno commessi da militari o da semplici cittadini,

potranno nel caso in cui vi concorrano due o più delle qualifiche sopraccennate, ordinare l'esecuzione della pena sul luogo del commesso misfatto, o in altro vicino.

Art. 4. La semplice minaccia scritta o verbale di uccidere, ferire od attentare alle persone o alle proprietà allo scopo di estorquere del denaro o altro valore, che costituisce la *componenda*, sia che dessa venga fatta direttamente o per interposta persona, sarà punita con il secondo grado di ferri quando il furto sarà mancato, - e col terzo grado quando verrà realizzato, e non vi concorrano due delle qualifiche indicate nel primo articolo. In questo caso verranno applicate le sanzioni penali disposte nel cennato articolo.

Se la detta minaccia sarà accompagnata dal sequestro di persona, allora se il furto sarà mancato sarà punito col quarto grado di ferri, - se consumato, con la morte da espiarsi con la fucilazione.

Art.5. Il Segretario di Stato della giustizia è incaricato per la esecuzione del presente decreto

*Palermo 9 giugno 1860*

*Il Dittatore*

**G. GARIBALDI**

*Il Segretario di Stato della Giustizia*

**A. GUARNERI**